

COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese



**REGOLAMENTO DEL
REGISTRO DELLE
LIBERE FORME
ASSOCIATIVE**

ART. 1
Finalità'

Il Comune riconosce e valorizza, nel rispetto della loro autonomia, le libere forme associative e, al fine di agevolarne i rapporti con l'Amministrazione, ai sensi degli articoli 65, 66, 67, 68 e 82 dello Statuto comunale, istituisce il Registro delle libere forme associative.

ART. 2
Requisiti

Qualsiasi forma associativa, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto ad ottenere l'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano realizzati nell'interesse della comunità locale, *operando le stesse nel Comune di Luino*, e siano conformi alla costituzione ed alle leggi.

ART. 3
Domanda d'iscrizione

La domanda di iscrizione nel Registro, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere redatta in carta semplice, e deve contenere l'attestazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 oltre ad indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche della forma associativa, il numero degli aderenti, i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione e/o delle altre cariche direttive, la sede, ed a contenere in allegato i principali atti sociali (l'atto costitutivo, lo statuto o altro documento equipollente, il bilancio annuale previsionale e consuntivo o, in alternativa ai bilanci, idonea documentazione contabile).

ART. 4
Iscrizione al registro

L'iscrizione al Registro è disposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa verifica ed attestazione del Responsabile del Registro della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di

integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda viene respinta per la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 con atto del Responsabile del Registro.

ART. 5

Aggiornamento del registro

E' fatto obbligo alle forme associative iscritte nel Registro di comunicare al Responsabile del Registro, ogni variazione statutaria o di rappresentanza legale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione stessa, e di depositare annualmente, entro trenta giorni dalla loro approvazione, *il programma svolto*, il bilancio consuntivo od il rendiconto finanziario, o, in alternativa, idonea analoga documentazione contabile, nonché la dichiarazione attestante il permanere dei requisiti indicati all'art. 2.

Periodicamente il Responsabile del Registro disporrà l'aggiornamento dello stesso, eventualmente richiedendo ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'art. 3, fissando un tempo di risposta non inferiore a trenta giorni, salvi i casi eccezionali contingibili ed urgenti.

ART. 6

Cancellazione dal registro

Il Responsabile del Registro, accertato il venire meno dei requisiti di cui all'art. 2) e in caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo 5, secondo comma, disporrà la cancellazione dal Registro della libera forma associativa.

Il provvedimento di cancellazione verrà comunicato immediatamente al legale rappresentante del sodalizio interessato.

ART. 7
Pubblicità

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle libere forme associative presenti sul territorio dell'avvenuta istituzione al Registro, dei requisiti di iscrizione e del contenuto delle domande di iscrizione, viene assicurata la pubblicità con avviso all'Albo Pretorio, con l'affissione di appositi manifesti e con comunicazione alla stampa.

ART. 8
Tenuta e vigilanza del Registro

Il Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali ed Istituzionali individua il Responsabile del Registro che ne cura la tenuta e l'aggiornamento provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

La vigilanza sul Registro viene esercitata dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali.

ART. 9
Associazioni di volontariato

Le forme associative di volontariato, già iscritte nell'apposito Registro regionale, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali e nazionali, vengono iscritte nelle Registro delle libere forme associative purchè operanti nel territorio del Comune di Luino.

Delle associazioni di volontariato viene redatto, altresì, apposito Albo approvato dalla Giunta municipale ed aggiornato annualmente.



COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

APPROVATO: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.07.1997;

PUBBLICATA: all'Albo Pretorio del Comune dal 28.07.1997 al 12.08.1997 senza opposizioni;

ESTREMI DI ESECUTIVITA' Organo Regionale di Controllo atti n. 395, seduta del 04.08.1997, con la quale non si riscontrano vizi di legittimità;

2^ PUBBLICAZIONE: all'Albo pretorio del Comune dal 12.08.1997 al 27.08.1997 senza opposizioni (giuste disposizioni statutarie art. 19 - 6° comma);

ENTRATA IN VIGORE: 27.08.1997.

Luino, li 04.09.1997



SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mauro FIORINI)

c:www/regolam.doc